



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo



Negli ultimi decenni, gli animali definiti da “affezione” hanno assunto sempre maggiore rilievo nella nostra società, al punto tale da essere riconosciuti “soggetti senzienti” e come tali sempre più integrati nel nucleo familiare.

Anche il numero di persone che vive con animali domestici è cresciuto notevolmente ed il mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, ha contribuito a far crescere la sensibilità nei confronti di questi ultimi.

Tuttavia, la non compiuta conoscenza in alcuni casi e la superficialità o l’impoverimento culturale in altri, hanno determinato una distorsione del corretto rapporto uomo-animale, conducendo all’abbandono dei cani ed alimentando il fenomeno del randagismo, intendendo con tale definizione la presenza sul territorio di cani vaganti, randagi o inselvaticiti.

Controllare questo fenomeno è estremamente importante, poiché le ripercussioni che può avere sulla situazione sanitaria regionale, sull’incolumità pubblica e sul bilancio economico della Regione lo pongono come una vera e propria emergenza sociale. L’esperienza di questi anni ha fatto maturare la consapevolezza che tale fenomeno deve essere gestito mediante un approccio multidisciplinare intestato ai vari rami dell’Amministrazione regionale, a causa della molteplicità degli aspetti e dei risvolti etici, economici e sociali che esso determina.

Già da tempo l’Assessorato Regionale della Salute è impegnato sul fronte del controllo al randagismo ponendo attenzione non solo alle problematiche sanitarie, ma anche agli aspetti legati al benessere e al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

La campagna di comunicazione per la prevenzione del randagismo promossa dall’Assessorato Regionale della Salute incentiva l’iscrizione dei cani all’Anagrafe canina regionale e il controllo delle nascite, contrastando comportamenti dannosi e pericolosi che alimentano l’abbandono.

Con questo opuscolo si è voluto proporre un suggerimento operativo a tutti coloro che, per attività lavorativa o di volontariato, si trovano a svolgere un lavoro a diretto contatto con animali domestici privi, momentaneamente o stabilmente, di un proprietario, al fine di promuovere una cultura della responsabilità ed il rispetto delle regole.

L’Assessore della Salute
Dr. Massimo Russo

La Regione Siciliana attraverso la legge regionale 15/2000 e i relativi Regolamenti di applicazione promuove il rispetto e la protezione degli animali, e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale.

Il DPR 320 del 1954 - Regolamento di Polizia Veterinaria, tutt'ora vigente, sul quale è stata basata la profilassi ed il controllo delle malattie infettive degli animali domestici nell'ultimo cinquantennio, era stato emanato per la necessità di fornire garanzie sanitarie a tutela della popolazione nei confronti di gravi malattie trasmissibili all'uomo quali, ad esempio, la rabbia, l'echinococcosi, ecc...

Oggi, oltre a considerare gli animali domestici oggetto di misure sanitarie preventive e di controllo nei confronti delle zoonosi, si sono affermate e consolidate norme di legge, cultura e prassi operative volte a tutelare il benessere degli animali in accordo alle esigenze fisiologiche ed etologiche di specie.

La prevenzione del randagismo e la tutela del benessere animale rientrano a pieno titolo nell'ambito della prevenzione, a salvaguardia della salute umana, che costituisce l'obiettivo primario del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Una attività costante di informazione costituisce la base imprescindibile per una corretta "governance" del sistema e l'opuscolo qui presentato vuole essere uno strumento di informazione semplice, di facile consultazione, rivolto a quanti operano nel settore, con l'obiettivo di coinvolgere e rendere consapevoli e responsabili le Istituzioni sulle tematiche animali.

Il Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
D.ssa Lucia Borsellino

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Nel nostro Paese la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281.

Tale legge ha fissato il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine della corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".



Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico - culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

La Regione Siciliana ha recepito la legge quadro con la Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e ne ha emanato il Regolamento di attuazione che l'ha resa operativa sul territorio regionale.

Negli ultimi anni, ulteriori provvedimenti, quali l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 e le recenti Ordinanze Ministeriali, hanno integrato ed arricchito il quadro normativo prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e detentori di animali.



NORME NAZIONALI PRINCIPALI

Le norme sotto elencate sono visionabili nel sito del Ministero della Salute : <http://www.salute.gov.it/caniGatti/caniGatti.jsp>

Legge 14 agosto 1991 n. 281

“Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 6 febbraio 2003

Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”

Legge 20 luglio 2004 n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

ORDINANZA del Ministero della Salute – 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

ORDINANZA del Ministero della Salute – 28 marzo 2007

Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 06 agosto 2008

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 18 dicembre 2008

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati .

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 03 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 19 marzo 2009

Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante “norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 07 aprile 2009

Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009.

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009

Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

DECRETO del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009

Percorsi formativi per i proprietari dei cani.

ORDINANZA del Ministero della Salute 21 luglio 2010

Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

ORDINANZA del Ministero della Salute 22 marzo 2011

Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

ORDINANZA del Ministero della Salute 04 agosto 2011

Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011.

ORDINANZA del Ministero della Salute 10 febbraio 2012

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.



NORME REGIONALI PRINCIPALI

Le norme sotto elencate sono visionabili nel sito dell'Assessorato regionale della Salute:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Dipartimento-OsservatorioEpidemiologico

Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15

"Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7

Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15

Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali

Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007

Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15

Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009

Controllo del randagismo - misure a tutela dell'incolumità pubblica – Direttiva.

Decreto dell'Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011

"Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15".

COMPITI DELLA REGIONE

La Regione Siciliana con la legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo.

Sono compiti della Regione:

- Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali.
- Istituzione dell'anagrafe degli animali d'affezione regionale in connessione con quella nazionale.
- Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani.
- Ripartizione dei contributi statali e regionali fra gli enti locali.
- Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che includa l'informazione e l'educazione anche nelle scuole, la formazione e l'aggiornamento del personale degli enti locali e delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle Associazioni per la protezione degli animali, dei proprietari degli animali d'affezioni e dei cittadini.
- Gestire l'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali.
- Indennizzare gli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame ad opera di cani randagi o inselvaticiti accertati dal servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali
- Adottare il Regolamento per la realizzazione dei cimiteri per gli animali da compagnia

COMPITI DEI COMUNI (SINDACO)

I comuni, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- Provvedere alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
- Provvedere direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità (legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, Art. 14 , comma 1);
- Dotare la propria Polizia municipale di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili al fine di verificare la identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori (Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008);
- Disporre con Ordinanza Sindacale che i cani sprovvisti di proprietari siano rimessi sul territorio previa sterilizzazione, nei casi previsti dall'Art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
- Affidare i cani vaganti catturati, per i quali non è stato possibile procedere alla identificazione, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;
- Stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche iscritte all'Albo regionale ovvero con rifugi per il ricovero privati per l'affidamento e il mantenimento dei cani catturati, non reclamati e/o per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio;
- Attivare, di concerto con le Aziende Sanitarie Provinciali, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione provvedendo alla gestione e al funzionamento degli stessi;

- Provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari e/o per il ricovero pubblici e provvedere alla loro gestione diretta o in convenzione con le Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale;
- Garantire, per i cani sprovvisti di proprietario in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra Comuni, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
- Preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di cui all'Art.14, commi 3 e 4, della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare eventualmente la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Aziende Sanitaria Provinciale alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'Allegato IV del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n.7;
- Provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale per il loro recupero comportamentale;
- Individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria degli animali d'affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;
- Provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario;
- Provvedere alla attuazione dei piani di controllo delle nascite;

- Irrogare le sanzioni amministrative previste imputandole nell'apposito capitolo di entrata del Bilancio regionale per l'inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le somme introitate sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 15 luglio 2000 n. 15;

- Istituire l'Ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l'Anagrafe Canina Regionale (ACRES) e avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;

- Provvedere alla degenza post operatoria dei cani randagi sterilizzati, anche tramite le Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati;

- Prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali d'affezione, ed aree urbane per l'attività motoria dei cani.

- In caso di avvelenamento di un animale d'affezione deve:

Impartire immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti, a seguito della ricezione della segnalazione dei medici veterinari;

Provvedere, entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento;

Segnalare con apposita cartellonistica, l'area di pericolo e intensificare i controlli;

- Organizzare congiuntamente alle Aziende Sanitarie Provinciali, ed in collaborazione con gli Ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali,



percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata patentino.



- Individuare, in collaborazione con i servizi veterinari, i proprietari di cani soggetti all'obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.

COMPITI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI (DIRETTORE GENERALE E SERVIZIO VETERINARIO)

Sono competenze dei servizi veterinari dell'ASP, gli adempimenti del settore dell'igiene urbana veterinaria, con particolare riguardo agli interventi per gli animali d'affezione e il controllo del randagismo, nonché il miglioramento e il corretto equilibrio del rapporto uomo/animale/ambiente, il coordinamento della vigilanza permanente ed i relativi controlli di settore.

I servizi veterinari sono tenuti in particolare ai seguenti adempimenti:



- Acquistare i microchip, preferibilmente con modalità di gara consorziata, per le operazioni di anagrafe, effettuare le operazioni di anagrafe ed impianto del microchip, provvedere alla registrazione della scheda anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario, direttamente o tramite medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati;

- Procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici con le modalità e nei casi previsti all'Allegato VI al Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n.7;
- Rilasciare le autorizzazioni ai sensi dell'Art 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n. 320 e dall'accordo Stato-Regione 6 febbraio 2003
- Predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni canine servendosi delle strutture all'uopo predisposte, avvalendosi delle tecniche e delle conoscenze più moderne ed aggiornate del settore;
- Provvedere alla formazione del personale proprio e degli Enti e Associazioni che partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo, alla formazione professionale degli addetti alla cattura e recupero degli animali, nonché del personale di vigilanza dei Comuni per il corretto utilizzo dei lettori;
- Collaborare con i Comuni per l'attivazione degli ambulatori veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;
- Provvedere alla assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero pubblici e adottare protocolli d'intesa con le Associazioni per la protezione degli animali per specifici interventi per il controllo del randagismo;
- Provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del materiale ambulatoriale necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari attivati di concerto con il Comune, dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero pubblici ove opera direttamente il servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;

- Coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo e per la redazione di piani operativi straordinari curando la convocazione di apposite riunioni con:

I Rappresentanti degli Enti locali presenti nel territorio,

I Responsabili locali del Dipartimento regionale della Protezione civile,

I Responsabili locali del Dipartimento regionale delle Foreste,

I Responsabili delle Associazioni più rappresentative nel relativo territorio

- Organizzare, d'intesa con i Comuni, i percorsi formativi previsti per i proprietari di cani.
- Attivare, a seguito di morsicature o aggressioni, il percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
- Individuare, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, le misure di prevenzione, ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
- Tenere ed aggiornare il registro dei cani a rischio di aggressiva elevato.
- Inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio le spoglie degli animali d'affezione e ogni altro campione utile per le analisi di laboratorio, in caso di morte sospetta per avvelenamento ed attivare tutte le conseguenti procedure.

COMPETENZE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

Alle Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, assegna un ruolo di partecipazione attiva e di collaborazione con i Comuni e le Aziende Sanitarie Provinciali per il raggiungimento delle finalità previste dalla stessa.

Sono competenze delle Associazioni protezionistiche e animaliste:

- Provvedere alla formazione ed educazione cinofila del proprio personale ed in particolare di quello che collabora presso i rifugi sanitari e in quelli per il ricovero;
- Segnalare entro 7 giorni al Comune o alla Azienda Sanitaria Provinciale l'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe;
- Partecipare attivamente in collaborazione con i Comuni e con Servizi Veterinari delle Aziende Sanitaria Provinciale ai progetti di prevenzione del randagismo;
- Curare gli adempimenti di cui all'Art.14, commi 3 e 4, della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 nel caso in cui gestiscano rifugi sanitari in convenzione;
- Individuare un Medico Veterinario libero professionista che assicuri l'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati gestiti dalle stesse;
- Esprimere il parere secondo quanto previsto dall'Art. 15, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 relativamente alla reimmissione dei cani sul territorio.

COMPITI E OBBLIGHI DEI MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

Per effettuare le operazioni di anagrafe è necessario che tutti i medici veterinari libero professionisti siano autorizzati dall'Aziende Sanitarie Provinciali. Sono inoltre tenuti ai seguenti adempimenti:

- Identificare e registrare nell'anagrafe canina regionale gli animali mediante applicazione dei microchip forniti dalle Aziende Sanitarie Provinciali;
- Verificare la presenza del microchip e in caso di mancanza o di mancata leggibilità del codice identificativo, informare il proprietario o detentore degli obblighi di legge;
- Apporre il codice del microchip sulle ricette medico farmaceutiche e sulle richieste di esami di laboratorio;
- Segnalare al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale le diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale d'affezione;
- In caso di decesso di un animale d'affezione per sospetto avvelenamento, inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza



che ne ha provocato la morte, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio, accompagnata da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

- Segnalare ai Servizi Veterinari dell' dell'Azienda Sanitaria Provinciale della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;
- Rispettare il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

recisione delle corde vocali;
taglio delle orecchie;
taglio della coda.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI O DETENTORI

Ferme restando tutte le responsabilità derivanti dalle vigenti norme in capo ai proprietari o detentori di cani, correlate alla tutela del benessere degli animali, al divieto di abbandono dei cani e dei gatti o di qualsiasi altro animale da compagnia custodito, si richiamano in particolari seguenti obblighi e doveri :



- Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- Iscrizione del proprio cane all'anagrafe e apposizione del microchip nel secondo mese di vita;
- Fornire al proprio animale:
 - cibo e acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - adeguata possibilità di esercizio fisico;
- Garantire la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e rimuovere le deiezioni dei propri animali lungo le vie o nei luoghi aperti al pubblico

- Evitare le cucciolate non programmate ricorrendo alla sterilizzazione degli animali;
- Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
- Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
- Portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
- Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.



- Garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
- Provvedere a stipulare, nel caso il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani ad elevato potenziale aggressivo tenuto dai Servizi Veterinari, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- Segnalare, alle Autorità competenti, in caso di sospetto il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.

È VIETATO A CHIUNQUE

- Uccidere per crudeltà e senza necessità o sottoporre gli animali a maltrattamenti, sevizie o comportamenti illeciti o lavori e fatiche inutili e soprattutto a combattimenti;
- Utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli
- La detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce



